

D&L News



Digital & Law Department

Digital & Law Department è un nucleo operativo dello Studio Legale Lisi, nato per rispondere alla forte domanda di servizi legali nel settore ICT. Coordinato dall'Avv. Andrea Lisi, D&L Department fornisce assistenza, consulenza legale e formazione specialistica a società e pubbliche amministrazioni in materia di diritto dell'informatica.

D&L News è dedicata a tutti coloro che desiderano ricevere aggiornamenti, novità e curiosità normative e giurisprudenziali dallo staff di D&L Department.

Progetto Editoriale a cura di
Silvia Montinari
Marketing & Comunicazione D&L Department

06- 2008



Semplificazioni in materia di trattamento dei dati

A cura di Graziano Garrisi – D&L Department

SOMMARIO

Approfondimento

Dematerializzazione, Firma digitale, Invio telematico di istanze e Trasferimento di quote societarie senza sottoscrizione autenticata: ma davvero abbiamo ancora bisogno della sottoscrizione autenticata?

News

Semplificazioni in materia di trattamento dei dati personali

Responsabilità amministrativa degli Enti Locali: come realizzare un modello organizzativo adeguato

Sezione Eventi

Il Forum Nazionale sulla Dematerializzazione dei Documenti

Con l'ultimo **provvedimento del Garante Privacy del 19/06/2008 n. 152** (pubblicato nella G.U. 01/07/2008,) in materia di semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili, sembra siano state accolte le richieste di quanti incontrano giornalmente grosse difficoltà nell'applicazione pratica della normativa in materia di corretto trattamento dei dati personali; tale provvedimento deve essere inteso non tanto come un *escamotage* per eludere la normativa, ma deve essere inquadrato nell'ottica di una riduzione e semplificazione della burocrazia che attanaglia soprattutto le piccole e medie imprese, i liberi professionisti e artigiani che ogni giorno hanno a che fare con dati personali dei propri clienti.

Invero, non sono state introdotte grosse novità o stravolgimenti nella materia, dato che tale provvedimento appare dettato più che altro da quel buon senso che dovrebbe accompagnare ogni titolare nel trattamento dei dati personali all'interno della propria organizzazione: molto spesso, infatti, la normativa è stata interpretata in maniera troppo restrittiva e applicata non correttamente, magari su consiglio di qualche sedicente "esperto privacy", consulente informatico o legale, che anziché rendere la vita più semplice alle imprese, ha generato confusione e malumori per quanti si sono visti rallentare o bloccare i propri processi produttivi e lavorativi nel nome di un rigido e inutile formalismo legislativo, spesso non richiesto. Si ricorda, peraltro, che tale provvedimento offre soluzioni concrete per agevolare l'attività di gestione amministrativa e contabile in ambito pubblico e privato, soprattutto se non si trattano dati personali sensibili o giudiziari. L'intervento del Garante, infatti, si concentra su due aspetti fondamentali della normativa, ovvero la corretta "informativa" e il "consenso". Nel primo caso, il Garante ha fornito alcune indicazioni per la redazione di un'informativa, consigliando la predisposizione di un modello unico per il complesso dei trattamenti di dati personali utilizzati per fini esclusivamente amministrativi e contabili (si specifica anzi che per tali trattamenti è possibile addirittura fornire una prima informativa breve e semplice che rinvia a un testo più articolato disponibile magari su siti Internet, reti Intranet, in bacheca o presso sportelli). Nel secondo caso, invece, nel provvedimento vengono indicati i casi in non deve essere chiesto il consenso (come, ad esempio, quando i trattamenti sono svolti per adempiere ad obblighi contrattuali o normativi o quando i dati provengono da pubblici registri e elenchi pubblici, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche) limitandosi di fatto a ribadire e a chiarire semplicemente quanto viene già disciplinato nel D.Lgs. 196/2003.

Inoltre, il Garante ha segnalato al Governo l'opportunità di apportare una modifica al Codice Privacy con riferimento alla disciplina delle misure minime di sicurezza e al DPS, per venire incontro a quanti, come le piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, svolgono unicamente attività di gestione amministrativa e contabile. Così, il Garante ha ipotizzato una modifica dell'art. 33 del Codice, che prevede l'aggiunta di un comma 1-bis: *Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1, con riferimento ai trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.*

Tra l'altro, con un **decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112**, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito nella legge 133/2008 (cd. Manovra d'estate), al suo articolo 29, sono state previste alcune modifiche al Codice Privacy che andranno ad incidere direttamente sia sulla redazione del DPS (escluso per quei soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e quando l'unico dato sensibile sia costituito unicamente dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi e, quindi, obbligatorio per un numero minore di soggetti), sia sul procedimento di notificazione ex art. 37 del D.Lgs. 196/2003, prevedendo in futuro l'emanazione di un ulteriore provvedimento - a cura del Garante, sentito il Ministero per la semplificazione normativa - contenente modalità semplificate per chi tratta dati personali per sole finalità amministrative e contabili,

Non ci resta ora che aspettare e vedere come si comporterà il Garante, tenendo presente che se da un lato è giusto alleggerire il carico di adempimenti per chi tratta semplici dati contabili e amministrativi, dall'altro ciò non deve comportare il venir meno di quelle garanzie minime previste da una norma di rilievo nazionale e comunitario e che garantisce all'interessato una tutela al corretto trattamento dei suoi dati personali quale diritto inviolabile della personalità.

Articolo completo su www.studiolegalelisi.it

Responsabilità amministrativa degli Enti Locali: come realizzare un modello organizzativo adeguato.

Guida per affacciarsi al D-Lgs. n. 231/2001

A cura di Giulia Sabato - Collaboratrice esterna D&L
Department Studio Legale Lisi - www.studiolegalelisi.it

Il decreto legislativo 231/2001 (in seguito solo Decreto), in vigore ormai dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti. Il Decreto, elenca una serie di reati presupposto che, se commessi da determinati soggetti operanti all'interno dell'ente, costituiscono uno degli estremi per la configurazione sia della responsabilità penale (e personale in base al dettato dell'articolo 27 della Costituzione) della persona fisica agente, sia della responsabilità amministrativa dell'ente, la quale comporta a carico dello stesso sanzioni che possono essere di natura pecuniaria o e le più temute sanzioni di natura interdittiva.

Il Decreto prevede anche una sorta di "ombrello" per proteggersi dalla responsabilità amministrativa: il **Modello di organizzazione, gestione e controllo** che deve essere adottato ed efficacemente attuato dall'ente allo scopo primario di riorganizzare - o anche solo di meglio organizzare - la gestione e il controllo della propria attività e, di conseguenza, prevenire o quantomeno limitare la commissione di reati presupposto.

Soggetti destinatari del Decreto sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica; sono invece esclusi dall'ambito applicativo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Continua su www.studiolegalelisi.it

APPROFONDIMENTO

Dematerializzazione, Firma digitale, Invio telematico di istanze e Trasferimento di quote societarie senza sottoscrizione autenticata: ma davvero abbiamo ancora bisogno della sottoscrizione autenticata?

A cura di Avv. Andrea Lisi - Presidente ANORC

Presidente dell'Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC – www.anorc.it) - Professore a contratto Università del Salento – Scuola Professioni Legali Facoltà di Giurisprudenza

Ecco perché ritengo che il Consiglio Nazionale del Notariato abbia torto in merito alla previsione contenuta nella "manovra di fine estate" che consente il trasferimento delle quote societarie di una Srl attraverso un (semplice) documento provvisto di firma digitale

Leggo con una certa dose di divertito stupore le polemiche estive relative ad una norma contenuta nella "Manovra di Fine Estate". Trattasi dell'art. 36 1-bis., secondo il quale *l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.*

La norma in poche parole consente il trasferimento di quote di S.r.l. anche attraverso un documento informatico provvisto di firma digitale, senza prevedere l'utilizzo della sottoscrizione autenticata (come previsto nell'art. 2470 c.c. Il comma). E' chiaro che questa possibilità è in linea con la volontà legislativa di semplificare alcuni iter burocratici e di garantire una reale digitalizzazione dei documenti (e le conseguenze per la conservazione digitale - obbligatoria - di tutti questi atti informatici di trasferimento saranno rilevanti). Certamente sarebbe auspicabile se, sull'onda di queste nuove importanti disposizioni, si arrivasse a rendere possibile (così come era previsto nell'art. 32 del ddl Bersani Ter il quale non ha visto la luce nel precedente governo Prodi) la conservazione sostitutiva degli originali analogici unici attraverso l'utilizzo di professionisti iscritti all'Albo (e non solo di pubblici ufficiali).

E' indubbio che queste innovazioni normative presentino dei rischi e che si espongano a critiche, anche di carattere metodologico e di politica normativa, ma rimango fermamente convinto che i vantaggi siano comunque superiori, rispetto ai pericoli.

Prima di tutto, non sono così sicuro che, attraverso la norma criticata, si sia sviluppato arbitrariamente una sorta di doppio binario tra documento cartaceo (per il quale è e rimane indispensabile la sottoscrizione autenticata) e il documento informatico (per il quale è necessaria la "sola" firma digitale). E' certamente vero che un atto dotato di firma digitale non è equivalente nella sostanza a un atto sottoscritto con firma autografa e autenticato, ma è assolutamente sbagliato riferire che la firma digitale "è un po' di più della firma elettronica e un po' meno della firma autografa, non autenticata". Per confutare questo assunto - che stranamente viene riferito in questi giorni, dopo che si era tante volte sostenuta in passato la "sacralità" della firma digitale, in termini di "robustezza" che essa garantisce al documento informatico, assicurando in modo adeguatamente sicuro paternità e integrità al documento riportato sul "foglio digitale" – è sufficiente sfogliare la normativa italiana attualmente in vigore.

Gli articoli 20 Il comma e 21 Il comma del Codice dell'amministrazione digitale (qui di seguito CAD) sono lapalissiani ed evidenziano una volta per tutte come il documento informatico con firma digitale soddisfi i requisiti della forma scritta (anche sottoscritta) e si presuma riconducibile al titolare della firma: il documento con firma digitale è, quindi, un piccolo gradino sopra il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa (non autenticata).

In proposito, è utile ricordare che per il processo della firma digitale è necessario l'intervento di una "terza parte fidata" (*trusted third part*), generalmente nota come Certification Authority (nel nostro ordinamento "il Certificatore qualificato"). Insomma, per far funzionare il sistema è già prevista la necessaria presenza di un intermediario certificatore, il quale *ex lege* ha riconosciuto il titolare della firma affidandogli la *smart card* o il *token* di firma (che il titolare protegge e custodisce per dovere derivante dal CAD e dal contratto sottoscritto con lo stesso certificatore). L'infrastruttura gestita dal certificatore consente, inoltre, il controllo che il certificato di firma non sia scaduto, revocato o sospeso. Insomma (ci piaccia o non ci piaccia), con l'avvento della Società dell'Informazione, parte dei "doveri notarili" si sono in qualche modo sviluppati attraverso l'attività dei certificatori, i quali - ricordamocelo - sono oggi tenuti a svolgere i loro adempimenti correttamente e con rigore. Sono previsti infatti precisi doveri e responsabilità in capo ai Certificatori qualificati e ai titolari di firma digitale.

Inoltre, teniamo in considerazione che da tempo - come riferito nella stessa manovra finanziaria di fine estate nelle note di commento all'art. 36 1bis - *il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.*

In definitiva, l'articolo commentato in modo così critico e polemico durante quest'estate è certamente dirompente e innovativo, ma si pone all'interno di un lungo processo che riguarda l'eliminazione del mondo cartaceo e la sua inevitabile sostituzione con il più efficiente archivio digitale. Ormai qualsiasi documento (salvo sempre più rare eccezioni) è "dematerializzabile" o può nascere informatico, secondo la legge italiana e purchè il responsabile della conservazione si attenga a regole precise per la sua corretta conservazione nel tempo.

In verità, l'unico punto dolente della riforma contenuta nell'art. 36 1 bis sta nel fatto che essa non preveda un'attestazione temporale certa nel trasferimento di quote societarie, effettuato attraverso un documento informatico sottoscritto con firma digitale. L'apposizione di una marca temporale, infatti, avrebbe assicurato data certa all'atto di trasferimento, garantendo allo stesso quella valenza tipica della sottoscrizione autenticata.

Per concludere, il mondo notarile - come è anche emerso con forza durante un importante convegno di studi organizzato da Euronot@notaries che si è tenuto a Napoli il 30 maggio 2008 e dedicato proprio alle problematiche del documento informatico - invece di mettersi di traverso in modo nostalgico a queste innovazioni, dovrebbe ritagliarsi un nuovo ruolo, comunque necessario, e cavalcare così il cambiamento senza eccessivi e inutili allarmismi.

L'articolo completo corredato di note è disponibile sul sito www.studiolegalelisi.it



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER OPERATORI E RESPONSABILI
DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA**

ORGANIZZA

**II FORUM NAZIONALE
SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI**

CON IL PATROCINIO DI

Ministero per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione

Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali

Link Campus University of Malta

Circolo dei Giuristi Telematici

Centro Studi & Ricerche SCiNT

Assintel – Associazione Nazionale Imprese ICT

Assosoftware – Associazione Nazionale Produttori di Software Gestionale e Fiscale

Ansaif – Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Int. Finanziaria

Anusca - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe

Xplor - Electronic Document System Association

18 Settembre 2008 - Lecce

Si discuterà di:

- Dematerializzazione dei documenti fiscali e conservazione degli "spool di stampa"
- Digitalizzazione dei documenti di lavoro
- Strategie contrattuali per affidare in outsourcing i processi di conservazione
- Nuove regole tecniche per la conservazione digitale dei documenti
- E' utile certificare i responsabili della conservazione?

Per info:

ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva

www.anorc.it – segreteria@anorc.it - Tel: 0832/256065

E' possibile iscriversi entro il 16 settembre 2008

MATTINA

Modera: **D.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni** – Direttore “Il Tacco d’Italia”

- h. 9.00 - Saluti istituzionali
 - **Ministro Raffaele Fitto** - Ministro agli Affari Regionali - *Apertura lavori*
 - **Ministro Prof. Renato Brunetta*** – Ministero per la PA e l’Innovazione
 - **Dr. Fabio Pistella*** - Presidente CNIPA
 - **Prof.ssa Francesca Panuccio** – Università di Messina
 - **Dr. Enrico Barboglio** – Segretario Xplor
- **Cons. Floretta Rolleri** – Componente del Collegio CNIPA
Normativa italiana del documento informatico: prospettive ed evoluzione
- **Stephen Mason** - Member of IT Panel of the General Council of the Bar of England and Wales
La Firma digitale in Europa
- **Mr. Stefan Engel-Flehsig** - Legal Counsel
La fatturazione elettronica in Europa
- **Jean-Marc Rietsch** - Presidente Fedisa - Fédération de l’ILM (Information Lifecycle Management), du Stockage et de l’Archivage
La normativa francese sul processo di conservazione sostitutiva dei documenti aziendali fiscalmente rilevanti
- **Col. t.ST Dr. Bruno Bartoloni** – Capo Ufficio – Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione
Comando Generale della Guardia di Finanza
Il piano di innovazione tecnologica della Guardia di Finanza e le prospettive per il futuro
- **Avv. Antonio Nuzzolo** – Esperto tributario – Agenzia delle Entrate
La fatturazione elettronica in Italia
- **Dr. Vincenzo Gambetta** – Direttore Iged.it - **Avv. Andrea Lisi** – Presidente ANORC
Il ruolo del Responsabile della Conservazione Sostitutiva e della Fatturazione Elettronica

POMERIGGIO

h. 15.00

Tavola Rotonda “Il ruolo del Responsabile della conservazione sostitutiva e della fatturazione elettronica”
La Tavola Rotonda è aperta ai soli soci di ANORC

Modera: **Avv. Andrea Lisi** – Presidente ANORC;

Relazioneranno in qualità di ospiti d’onore di ANORC:

- **D.ssa Anna Luigia Cazzato** - Agenzia delle Entrate
- **Ing. Giovanni Manca** - Responsabile Ufficio sicurezza CNIPA
- **D.ssa Enrica Massella Ducci Teri** - Responsabile Sezione Conservazione Documenti Digitali CNIPA
- **On. Lucio Stanca*** - Membro del Comitato di Vigilanza sull’attività di documentazione

Parteciperanno alla Tavola Rotonda:

Avv. Giorgio Confente – Vice Presidente ANORC; **D.ssa Simonetta Zingarelli** – Segretaria ANORC; **Avv. Luca Giacomuzzi** – Membro del Comitato Direttivo ANORC; **Dr. Vincenzo Gambetta** - Membro del Comitato Direttivo ANORC; **Dr. Natale Fornaro** – Membro del Comitato Direttivo ANORC; **Avv. Fabio Tommasi** - Membro del Comitato Direttivo ANORC; **Avv. Augusto Sebastio** – Socio ANORC

* Invitato a partecipare. In attesa di conferma.

Lo Studio Legale Lisi

Lo Studio Legale Lisi è una moderna realtà professionale che sviluppa al suo interno varie competenze legali di natura giudiziale e consulenziale. Lo Studio si occupa oggi di diritto civile e commerciale, diritto del lavoro e previdenziale, diritto civile e penale dell'informatica e delle nuove tecnologie.

Negli ultimi anni la struttura si è allargata a nuove competenze e giovani professionisti sono entrati a far parte del Team. Inoltre, è stato costituito il **Digital & Law Department**, un nuovo nucleo operativo, coordinato dall'Avv. Andrea Lisi, che si occupa in maniera esclusiva di diritto dell'informatica.

Digital & **L**aw
Department

Il Dipartimento è nato, infatti, per rispondere alla forte domanda di servizi legali nel settore ICT. Fornisce assistenza, consulenza legale e formazione specialistica a società e pubbliche amministrazioni in materia di:

- Diritto civile, amministrativo e penale delle nuove tecnologie
- Privacy e sicurezza informatica
- Contratti informatici e telematici
- Fatturazione elettronica e conservazione digitale dei documenti
- Tutela del domain name e del marchio su internet
- Aspetti legali della pubblicità on line
- Adempimenti normativi per la realizzazione di siti web, e-marketplaces
- Tutela dell'impresa nella Società dell'informazione (e-commerce B2B e B2C)
- Valutazione legale di processi di internazionalizzazione
- Soluzione dei problemi connessi al mancato rispetto del D.Lgs. 231/2001
- E-government

IL TEAM Digital & Law

ANDREA LISI - Coordinatore del [Digital & Law Department](#). Professore a contratto di informatica giuridica - Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza. Si occupa prevalentemente di diritto delle nuove tecnologie, diritto commerciale internazionale e diritto civile.

Presidente di Anorc - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva.

GRAZIANO GARRISI - Collabora con lo Studio Legale Lisi - [Digital & Law Department](#) dal 2003, occupandosi principalmente di diritto dell'informatica e privacy.

SIMONETTA ZINGARELLI - Collabora con lo Studio Legale Lisi - [Digital & Law Department](#) dal 2006, occupandosi principalmente di diritto dell'informatica, e-government e dematerializzazione.

Segretaria di Anorc - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva.

ANNALISA SPEDICATO - Collabora con lo Studio Legale Lisi - [Digital & Law Department](#), occupandosi principalmente di tutela del marchio, del domain name e del software.

SILVIA MONTINARI - Collabora con lo Studio Legale Lisi - [Digital & Law Department](#) dal 2005, occupandosi delle strategie di comunicazione e dell'organizzazione di eventi formativi.

Il Digital & Law Department ha fornito servizi di docenza e consulenza in favore di:

UNIVERSITÀ

Università di Lecce, ISUFI - Lecce, Università di Padova, Università di Taranto, Università di Messina, Università di Bari, Liuc Castellanza, Università di Pisa, Università di Trento

ENTI PUBBLICI O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Ice, Unioncamere Lazio, Camere di Commercio di Pordenone, Padova, Pisa, Lecce, Bari, Salerno, Milano, Torino, Grosseto, Lucca, Az. Speciale Cesan Foggia, Promopadova, Promecon, Bic di Spilimbergo, Curia Mercatorum, Assindustria Lecce e Brindisi, Cisi Puglia, Provincia di Lecce, Prefettura di Padova e Lecce, Unindustria di Bari, Pordenone, Monza e Savona.

ORDINI PROFESSIONALI

Ordine Avvocati Lecce, Bari, Brindisi, Taranto, Foggia, Grosseto, Reggio Calabria, Lanciano, Potenza, Nocera Inferiore, Ufficio Formazione della Corte d'Appello di Potenza, Scuola Forense di Lecce, Taranto e Foggia, A.G.A.P. (Associazione Giovani Avvocati di Puglia), Caf Nazionale Ragionieri, Consigli dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Lecce, Bari, Foggia, Bassano del Grappa e Pordenone, ALGA, Associazione dei Dottori Commercialisti, Ordine Dottori Commercialisti di Napoli, Scuola Napoletana per la formazione delle professioni legali.

ENTI DI RICERCA E SOCIETÀ DI FORMAZIONE

Centro Studi & Ricerche SCiNT, CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica), Centro Studi Comunicare l'Impresa, E.A.F.R.A. nazionale, Centro Studi Giuridici "De Pietro", ISFOA, Impresa INSIEME S.r.l., vari S.U.A.P. di Basilicata e Puglia, Soiel International, Gruppo Iter, StudioCelentano.it, Circolo dei Giuristi Telematici, Centro Studi Ateneo, Consult Partner, Euro Union Consult, C.E.S.E.S. (Centro Europa per la Scuola l'Educazione la Società), Formapulia, CNIPA Puglia, IIR (Istituto Internazionale di Ricerca), Rivista Trusts&Trustees – Ed. Italiana, Anusca S.r.l., Aforisma (www.aforisma.org), L.R.A. (Learning Resources Associates), Assintel (Associazione Nazionale delle Imprese ICT), Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione e nei servizi pubblici locali, DeA (Demografici Associati), ICT Security (Nuovo Studio Tecna), Xplor Italia, Smile Puglia, Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione, ASCLA (Associazione Scuole Lavoro), ANCI Molise, Studio Delta, Sinergia Formazione, KNOWITA, Paradigma, Sole24Ore.

PRINCIPALI SOCIETÀ

Atos Origin SpA (oggi Engineering S.p.A.), CSC Italia, Anacomp Italia, IBM, Kuwait Petroleum S.p.A., CM Trading Group (Roma), Studio 3 Informatica Group, Savio SpA, Links SpA, Krill Srl, Oromare SPCA, Active Media Group, Delta Progetti (Gruppo Comdata), Mediaservice.net, Gruppo Sowre, Domo Finance SpA, Ifin Sistemi Srl, Meridiana S.p.A., Kalyos Srl, Energit SpA, Microsoft, Lattanzio e Associati, Imaging Progetti, Faber System, SBI Italia, Halley Sud-Est, Gruppo Mercedes SpA, Chevrolet S.p.A., E-utile S.p.A. (Gruppo Siemens IT Solutions), Borse.it, Xarta scarl, E-dok, E-fattura, Barilla SpA, Galbani (Lactalis Italia S.p.A.).

Potete trovare maggiori notizie e approfondimenti su convegni e articoli sul sito www.studiolegalelisi.it

Digital & Law Department
Studio Legale Lisi
via M. Stampacchia 21
Lecce
Tel/Fax 0832 25.60.65
Domicili a Milano e Roma
digitalaw@studiolegalelisi.it